

<b>NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE</b> CCNL 19.06.2021	<b>Divisore orario :</b>	<b>173</b> personale a 40 ore
		<b>182</b> conducenti auto
		<b>191</b> personale di custodia
	<b>Coefficiente gionaliero</b>	<b>26</b>
	<b>Mensilità</b>	<b>14</b>

		<b>Tabella valida dal 01.04.2024</b>	
<b>Cod. COVeneto: 7551</b>	<b>Cod. CNEL: IC037</b>	<b>Cod. EBAV: AT</b>	

Tabella valida per le imprese artigiane che svolgono attività di noleggio autobus con conducente e relative attività correlate

<b>Tabella retributiva n. 1 per il personale assunto dal 1° settembre 2019</b>				
Livelli	Qualifiche	Retribuzione Tabellare	E.R.R.	Totale
				Mensile
<b>Q1</b>	Quadro	2.065,41	0,44	2.065,85
<b>Q2</b>	Quadro	2.065,41	0,44	2.065,85
<b>A1</b>	Impiegati direttivi	2.065,41	0,44	2.065,85
<b>A2</b>	Impiegati direttivi	1.971,62	0,44	1.972,06
<b>B1</b>	Impeigati di concetto	1.830,97	0,44	1.831,41
<b>B2</b>	Impeigati di concetto	1.768,31	0,44	1.768,75
<b>B3</b>	impiegati di concetto	1.713,53	0,44	1.713,97
<b>C1</b>	Imp d'ordine - Ope specializzato	1.690,32	0,44	1.690,76
<b>C2</b>	Conducente di autobus	1.549,56	0,44	1.550,00
<b>C2</b>	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.549,56	0,44	1.550,00
<b>C3</b>	Autista di mezzi fino a 9 persone	1.479,33	0,44	1.479,77
<b>C3</b>	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.479,33	0,44	1.479,77
<b>C4</b>	Operaio comune - guardiano/pulizie	1.284,43	0,44	1.284,87

<b>Tabella retributiva n. 2 per il personale IN FORZA al 1° settembre 2019</b>						
Livelli CCRL	Livelli CCNL	Qualifiche	Retribuzione Tabellare	AFAC	E.R.R.	Totale Mensile
<b>1°S</b>	<b>Q1</b>	Quadro	2.065,41		0,44	2.065,85
	<b>Q2</b>	Quadro	2.065,41		0,44	2.065,85
<b>1°</b>	<b>A1</b>	Impiegati direttivi	2.065,41		0,44	2.065,85
	<b>A2</b>	Impiegati direttivi	1.971,62		0,44	1.972,06
<b>2°</b>	<b>B1</b>	Impiegati di concetto	1.830,97		0,44	1.831,41
	<b>B2</b>	Impiegati di concetto	1.768,31		0,44	1.768,75
	<b>B3</b>	Impiegati di concetto	1.713,53	27,79	0,44	1.741,76
	<b>C1</b>	Imp d'ordine - Ope specializzato	1.690,32	51,00	0,44	1.741,76
<b>3°S</b>	<b>C2</b>	Conducente di autobus	1.549,56	22,81	0,44	1.572,81
<b>3°S non autisti</b>	<b>C2</b>	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.549,56	22,81	0,44	1.572,81
	<b>C3</b>	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.479,33	93,04	0,44	1.572,81
<b>3°</b>	<b>C3</b>	Autista di mezzi fino a 9 persone	1.479,33	51,72	0,44	1.531,49
<b>3° non autisti</b>	<b>C2</b>	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.549,56		0,44	1.550,00
	<b>C3</b>	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.479,33	51,72	0,44	1.531,49
<b>4°</b>	<b>C2</b>	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.549,56		0,44	1.550,00
	<b>C3</b>	Autista di mezzi fino a 9 persone	1.479,33		0,44	1.479,77

4°J	C2	Imp d'ordine - Ope qualificato	1.549,56		0,44	1.550,00
	C3	Autista di mezzi fino a 9 persone	1.479,33		0,44	1.479,77
5°	C4	Operaio comune - guardiano/pulizie	1.284,43	103,72	0,44	1.388,59
6°			1.284,43	10,94	0,44	1.295,81
6°J			1.284,43		0,44	1.284,87

#### NOTE

##### Trattamento economico

##### nota 1

**Indennità di funzione Quadri:** a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di Quadro ai lavoratori interessati spetta un'indennità mensile nella misura di € 67,00 per il profilo Q1 e € 51,00 per il profilo Q2. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del T.F.R., della 13° e della 14°.

##### Trattamento economico

##### nota 2

**Retribuzione Tabellare:** a decorrere dal 1 settembre 2019 i minimi tabellari previsti dal CCNL 17 giugno 2019 sono applicati a tutti i lavoratori.

Per i soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (17.6.2019) e in continuità di rapporto fino al 1° settembre 2019, l'eventuale differenza mensile tra la *retribuzione conglobata* di cui all'Accordo regionale 15.6.2012 (CCRL Trasporto persone applicato ai rapporti di lavoro fino al 31.08.2019) e la retribuzione tabellare di cui al CCNL del 17.6.2019 è evidenziata nel cedolino paga a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali di livello nazionale ("AFAC") **vedi Tabella retributiva n. 2.** Tale elemento è quindi assorbito fino a concorrenza dai soli aumenti retributivi previsti dal CCNL. A tali lavoratori, compresi gli apprendisti, continua ad erogarsi l'elemento retributivo regionale (E.R.R.) d'importo mensile pari a 0,44 €.

Ai lavoratori assunti a decorrere dal 1° settembre 2019 si applica la sola retribuzione tabellare prevista dal CCNL maggiorata dell'elemento retributivo regionale (E.R.R. - € 0,44/mese) - **vedi Tabella retributiva n. 1.** L'E.R.R. è riconosciuto in misura intera anche agli apprendisti.

##### Trattamento economico

##### nota 3

**Scatti di anzianità:** il CCNL riconosce il diritto alla maturazione, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, di uno scatto di anzianità nel limite massimo di 9. Ai fini della quota massima degli scatti, per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (17.6.2019) e in continuità di rapporto fino al 1° settembre 2019, si computano gli scatti già maturati in applicazione della normativa sugli scatti prevista dall'Accordo regionale 15 giugno 2012 (rimando al CCNL Trasporto merci 2011). Con il cedolino paga di settembre 2019 l'importo di questi scatti sarà armonizzato al valore previsto dal CCNL.

Il periodo in corso di maturazione dello scatto secondo la precedente normativa è utile ai fini del conseguimento del nuovo scatto sulla base del CCNL 17 giugno 2019.

##### Trattamento economico

##### nota 5

**Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.):** imprese non aderenti alla Bilateralità (**A.I. Reg. 04.12.2020 e A.I. Naz. 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili (13 mensilità) a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative

contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25 per 13 mensilità).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento.

L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.